

Comune di Pomarance

Provincia di Pisa



REGOLAMENTO comunale di POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 40 del 26 luglio 2005 e successivamente modificato
con delibere di Consiglio Comunale:

- n. 14/06, n. 32/07, n. 3/09, n. 21/2012 e n. 39/2014

Indice

TITOLO I° - SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 1 Principi Generali

Art. 2 Competenze

Art. 3 Designazione dei Cimiteri

Art. 4 Sepolture

Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento

Art. 6 Atti a disposizione del pubblico

Art. 7 Contegno nei cimiteri

Art. 8 Divieto di Commercio

Art. 9 Materiali ornamentali

Art. 10 Manutenzione

Art. 11 Materiali provenienti dagli scavi

Art. 12 Orari dei cimiteri

Art. 13 Personale addetto ai cimiteri

Art. 14 Responsabilità

TITOLO II° TRASPORTI FUNEBRI

Art. 15 Servizio di trasporto funebre

Art. 16 Trasporti a carico del Comune

Art. 17 Orario e percorsi dei trasporti funebri

TITOLO III° SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 18 Sepolture

Art. 19 Atto di concessione

- Art. 20 Diritto di Sepoltura in loculi**
- Art. 21 Diritto di Sepoltura in tombe privilegiate**
- Art. 22 Aree per cappelle private o tombe di famiglia**
- Art. 23 Loculi provvisori**
- Art. 24 Esclusioni**
- Art. 25 Durata decorrenza delle concessioni - rinnovo**
- Art. 26 Concessioni speciali gratuite**
- Art. 27 Rinuncia al diritto d'uso**
- Art. 28 Decadenza della concessione**
- Art. 29 Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni**
- Art. 30 Manutenzione sepolture private**
- Art. 31 Revoca**
- Art. 32 Fascicoli delle concessioni cimiteriali**
- Art. 33 Inumazioni in campi all'aperto**
- Art. 34 Esumazioni ed estumulazioni**
- Art. 35 Cremazioni e urne cinerarie**
- Art. 36 Affidamento ceneri**
- Art. 37 Dispersione ceneri**
- Art. 38 Registro**
- Art. 39 Imposta di bollo**

TITOLO IV° DISPOSIZIONI GENERALI E CONTRAVVENZIONI

- Art. 40 Disposizioni generali**
- Art. 41 Contravvenzioni**
- Art. 42 Disposizioni finali e transitorie**

TITOLO I SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 1 Principi generali

Il Comune di Pomarance per quanto concerne la polizia mortuaria si uniforma in ogni punto agli articoli da 337 a 343 del T.U delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 e al regolamento approvato con DPR 10.9.1990 n. 285.

Il presente regolamento detta norme integrative che riguardano:

- a) servizio dei cimiteri
- b) trasporti funebri
- c) sepolture e concessioni cimiteriali
- d) contravvenzioni

Art. 2 Competenze

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, attraverso i competenti uffici.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dall'art. 112 del D.L.vo 267/2000 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

Art. 3 Designazione dei cimiteri

I cimiteri di proprietà comunale sono i seguenti:

1. Urbano o del capoluogo in Pomarance
2. Lustignano
3. Serrazzano
4. Montecerboli
5. S. Ippolito

6. Lanciaia
7. San Dalmazio
8. Montegemoli
9. Micciano
10. Libbiano

Nei cimiteri sono individuati spazi o zone da destinare a:

- campi di inumazione comune
- aree per cappelle private o tombe di famiglia
- tumulazioni individuali
- cellette ossari
- ossari comuni
- cinerari comuni
- zone per inumazione urne cinerarie

Art. 4 Sepolture

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al DPR 285/1990.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente in tessuti naturali o avvolta in lenzuola.

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto nonché l'identificazione del cadavere.

Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) le salme di persone morte e residenti nel comune;
- b) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- c) le salme delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- d) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;

Devono altresì essere ricevuti:

- a. i resti mortali e le ceneri provenienti da cimiteri di altri Comuni, a seguito della richiesta di un familiare residente nel territorio di Pomarance, con rapporto di parentela e affinità entro il secondo grado con il defunto;
- b. le salme delle persone che abbiano dedicato la vita al perseguimento di fini umanitari o scientifici e abbiano mantenuto legami con Pomarance;
- c. le salme di coloro che abbiano fissato la residenza in altro comune per motivi di studio o di lavoro e abbiano mantenuto legami facilmente comprovabili con Pomarance, per esservi residenti i parenti più stretti.

Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalle leggi vigenti in materia e specificati dal presente Regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) le esumazioni-estumulazioni ordinarie;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune e la deposizione delle ceneri nel cinerario comune;
- f) la fornitura del feretro per le salme di persone, residenti nel territorio comunale, i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico. Lo stato di indigenza e di bisogno è accertato dai Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte e o delle quali comunque dispone l'ufficio, relative alla composizione del nucleo familiare ed alla situazione economica degli interessati. Qualora successive verifiche dimostrino che lo stato di bisogno non sussiste effettivamente, il Comune può esercitare rivalsa delle spese sostenute sugli eventuali eredi;

g) il recupero e il trasporto delle salme di persone morte in solitudine o in luoghi inadatti, nella pubblica via o in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale. Le opere murarie per la sigillatura dei loculi, sono comprese nel canone di concessione medesima.

Art. 6 Atti a disposizione del pubblico

Nei Cimiteri e presso il competente Ufficio Comunale è tenuto ben visibile l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri. Sono altresì tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:

- a) copia del presente regolamento;
- b) elenco dei campi soggetti ad esumazioni ordinarie nel corso dell'anno;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 Contegno nei Cimiteri

Nei cimiteri si entra solo a piedi, fatta eccezione per i veicoli speciali per invalidi.

E' consentito l'ingresso al carro funebre, ai veicoli e mezzi necessari agli interventi di manutenzione, di preparazione e completamento della sepoltura.

E' vietato l'ingresso ai minori di 10 anni che non siano accompagnati da adulti, a chi porti con sé cani ed altri animali, a chi sia in stato di ebbrezza, a chi eserciti la questua.

Nei cimiteri si dovrà tenere un contegno decoroso ed astenersi dal commettere atti irrispettosi e contrari alla decenza.

E' vietato disturbare coloro che pregano sui sepolcri, calpestare aiuole, danneggiare piante, arbusti o siepi, scrivere, scalfire od incidere le pietre o gli altri simboli sepolcrali di qualunque genere, deteriorare, modificare in qualsiasi modo le sepolture, i tappeti verdi e qualunque altra cosa di cui sono costituiti i cimiteri, scalare i muri di cinta, scavalcare i cancelli od i contorni rialzati delle sepolture.

Art. 8 Divieto di commercio

All'interno dei cimiteri è vietato fare commercio o deposito di fiori od oggetti funebri di qualsiasi natura, appendere od affiggere quadri o annunci, offrire servizi ai visitatori, distribuire indirizzi o volantini intesi ad azioni di accaparramento, di propaganda commerciale o simili.

All'esterno e nelle adiacenze dei cimiteri, sono consentite tali attività, purché autorizzate da speciale permesso rilasciato dalla competente autorità, a condizione che si compiano in modo decoroso, senza urlare per esibire la merce o infastidire, con richiami, il pubblico.

Ai trasgressori saranno applicate sanzioni da parte della polizia urbana.

Art. 9 Materiali Ornamentali

È permesso alle famiglie dei defunti deporre sulle fosse fiori o ghirlande e coltivare fiori e piccoli arbusti, purché essi non raggiungano un'altezza di metri uno. Tali fiori ed arbusti non dovranno sporgere oltre il perimetro delle sepolture, né superare l'altezza prescritta.

Art. 10 Manutenzione

La manutenzione dei viali d'accesso ai cimiteri, quelli di circolazione interna e gli intervalli che separano le sepolture tanto comuni quanto private, sarà tenuta dal personale del Comune o ditta autorizzata con appalto.

La manutenzione dei monumenti, colombari, edicole, tombe di famiglia e qualunque altro ricordo, resta ad esclusivo carico dei rispettivi concessionari od eredi e ad essi si sostituirà il Comune con diritto di piena rivalsa o rimborso quando, chiamati a provvedere alla manutenzione, restauro e pulizia, i concessionari od eredi, si rifiutassero o comunque non provvedessero entro il termine loro assegnato.

Parimenti, spetta ai familiari dei defunti sepolti nei campi comuni, la pulizia dei tumuli.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune provvederà alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi, ove occorra, anche per pubblica affissione.

Art. 11 Materiali provenienti dagli scavi

Allorché vengano eseguite le esumazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 285/1990, o quelle dipendenti dalla fine delle concessioni di cui al presente regolamento, le lapidi, monumenti, urne e ricordi inerenti, restano di spettanza ineccepibile del Comune, quando sia riuscito infruttuoso l'invito ai parenti di ritirare detti oggetti nel termine che sarà fissato. Detto materiale sarà in seguito conferito in apposite discariche.

Nel caso di opere di pregio artistico o storico che meritano la conservazione, l'Amministrazione Comunale deve sentire il parere delle competenti autorità

Art. 12 Orari dei Cimiteri

Le visite ai cimiteri sono consentite negli orari specificati in appositi avvisi affissi ai cancelli.

L'orario di apertura e chiusura del Cimitero del capoluogo è il seguente:

Ottobre - Marzo 8.00 - 17.00

Aprile - Settembre 8.00 - 18.30

Nei giorni festivi l'orario non subisce variazioni.

L'orario di apertura e chiusura dei Cimiteri delle frazioni è dalle ore 8,00 alle 16,00.

Il Sindaco con proprio provvedimento potrà modificare gli orari di cui sopra.

Art. 13 Personale addetto ai cimiteri

Oltre ai compiti indicati negli art. 52 e 53 del D.P.R. 285/1990 sono compiti degli addetti ai cimiteri:

- verificare la conformità dei feretri alle disposizioni vigenti per l'inumazione o la tumulazione;
- ricevere e conservare i decreti di autorizzazione alla sepoltura;
- sorvegliare il deposito di osservazione situato nel cimitero ;
- denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco ogni azione di vilipendio di cadavere;
- custodire le chiavi del cancello di ingresso e dei locali del cimitero e tutto il materiale e le attrezzature di pertinenza del cimitero stesso;
- mantenere in stato decoroso il cimitero, le adiacenze e l'accesso, compreso lo sfalcio delle erbacce;
- mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma atta a convogliare lo scolo delle acque piovane;
- tenere costantemente puliti i viali, coltivare le piante, le siepi ed i fiori all'interno del cimitero e nell'area di pertinenza;

- scavare le fosse, inumare i feretri e ricoprire le fosse con la terra;
- tumulare i feretri e richiudere i loculi;
- assistere gli incaricati delle autopsie speciali che si dovessero effettuare nel cimitero provvedendo alle occorrenti operazioni di esumazione, disinfezione, pulizia ecc.;
- provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie e quelle straordinarie richieste dall'autorità giudiziaria o autorizzate dal Sindaco;
- inumare gli arti amputati di cui sia chiesta la sepoltura nel cimitero, controllando che siano confezionati con materiale biodegradabile;
- raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati, qualora non sia richiesta diversa destinazione;
- prendere in consegna le urne cinerarie e provvedere al deposito temporaneo, all'inumazione o alla tumulazione delle stesse e alla dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
- vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro in assenza di permesso scritto da parte dell'Amministrazione comunale;
- denunciare al Sindaco ogni manomissione o infrazione alla normativa vigente;
- tenere aggiornata con appositi cippi la numerazione delle tombe del campo comune;
- presentarsi all'estrazione dei feretri dal carro funebre, all'ingresso del cimitero per il trasporto alla camera mortuaria o al luogo di sepoltura;
- recuperare salme, dietro ordine del sindaco;
- trovarsi nel cimitero negli orari stabiliti.

E' vietato agli addetti al cimitero riscuotere tasse o diritti di competenza del Comune o pretendere il pagamento di prestazioni, essendo queste previste nell'apposita tariffa.

Art. 14 Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose; non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

TITOLO II TRASPORTI FUNEBRI

Art. 15 Servizio di trasporto funebre

I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere conformi alle norme di cui all'articolo 20 del D.P.R. 285/1990.

Sempre che il servizio dei trasporti, con mezzi speciali, non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il servizio stesso potrà essere conferito a ditta privata adeguatamente attrezzata che lo gestirà sulla base di una convenzione nella quale saranno fissate le modalità di espletamento e le tariffe.

E' comunque consentito l'esercizio del servizio a cura di confraternite con mezzi e personale propri.

Il trasporto deve, comunque, essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Art. 16 Trasporti a carico del Comune

Sono a carico del Comune i trasporti dei cadaveri al cimitero per coloro che si trovano in stato di indigenza e di bisogno come accertato dall'art. 5.

Il trasporto deve avvenire nella forma ordinaria più semplice.

Art.17 Orario e percorsi dei trasporti funebri

E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa aventi le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente.

Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere effettuato in ogni giorno della settimana dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 nel periodo in cui è vigente l'ora legale, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30 nel periodo in cui è in vigore l'ora solare.

Nelle giornate festive e al di fuori dell'orario 8,00/13,00 dei giorni feriali, nei cimiteri si effettuerà la sola ricezione delle salme senza il relativo seppellimento.

Previa autorizzazione del Sindaco e/o prescrizione della competente A.U.S.L. potrà essere effettuato il seppellimento anche nelle giornate festive e al di fuori dell'orario 8,00/13,00 dei giorni feriali.

I cortei funebri seguiranno, normalmente, la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero nel caso non vengano eseguite funzioni religiose. I cortei non dovranno far soste lungo la strada ed avranno la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

TITOLO III SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 18 Sepulture

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265 il comune provvede al seppellimento nei cimiteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni alla tumulazione in cappelle private o altri luoghi per speciali onoranze e benemerenze ai sensi degli articoli 102 e 105 del D.P.R. 285/1990.

Nei cimiteri del Comune è possibile l'inumazione, di cadaveri e parti anatomiche, mediante seppellimento in fosse scavate e poi ricoperte di terra e la tumulazione, che consiste nel collocamento dei cadaveri in nicchie, loculi, cappelle ecc... ermeticamente chiusi con muratura o lastra di pietra, nonché la conservazione delle urne cinerarie con le modalità indicate negli articoli 35 e 36.

Art. 19 Atto di concessione

La concessione d'uso temporanea di aree, loculi, colombari, ossarietti e cellette deve risultare da atto scritto da rilasciarsi previa domanda al Sindaco, nelle forme di legge, a spese del concessionario, previo pagamento dei diritti e del prezzo stabilito dai competenti organi.

Art. 20 Diritto di sepoltura in loculi e nicchie (ossarietti)

Per le tombe individuali, i loculi e gli ossarietti, il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.

Il diritto non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione individuale ha la durata massima di anni 50 (cinquanta).

Non potrà essere dato in concessione un loculo o nicchia a persona tuttora vivente.

Può essere eccezionalmente dato in concessione un loculo a persona vivente se la medesima è di età superiore a 75 anni ed il posto da occupare risulti vicino a quello del proprio coniuge o familiare deceduto con una parentela di 2° grado, oppure a persona sola che dimostri di non avere parenti ed affini fino al 2° grado, purché il medesimo abbia compiuto i 75 anni di età.

E' altresì consentito l'acquisto di loculi a persona vivente che intenda occupare un posto accanto a quello del figlio premorto.

Può essere dato in concessione un ossarietto a persona tuttora vivente che abbia compiuto i 75 anni d'età nel caso in cui voglia destinarlo alla conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione del proprio cadavere, oppure a persona che intenda utilizzarlo per la conservazione dei resti mortali di persone che, secondo la programmazione dell'Ufficio Tecnico comunale, saranno entro breve tempo sottoposte a esumazione/estumulazione.

Con comunicazione scritta ai SS.DD. l'Ufficio Tecnico comunale può interrompere le concessioni di loculi/ossarietti a persone viventi quando se ne ravvisi la necessità e fino alla disponibilità di nuovi loculi/ossarietti.

La concessione ha durata cinquantennale a decorrere dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

I concessionari dei loculi hanno l'obbligo di provvedere al completamento della lapide del tipo prescritto entro il perentorio termine di mesi tre dalla data della sepoltura.

E' consentito, previo pagamento della tariffa stabilita, il collocamento nei loculi già occupati da altra salma, di urne cinerarie o cassettine/sacchetti contenenti i resti di eseguite estumulazioni/esumazioni, sempre che il loculo offra spazio sufficiente per collocarli.

Il loculo è ceduto con lapide del tipo campione prestabilito e dello spessore di cm. 2.

E' vietato, per motivi di stabilità della struttura, riunire in una unica lastra di marmo le lapidi di due loculi affiancati che non abbiano i supporti interni delle nicchie (staffe).

E' lasciata facoltà ai congiunti di eseguire lavori ornamentali alle lapidi, purché i medesimi siano improntati alla massima semplicità, non alterino esteticamente le facciate e non sporgano più di 12 cm.

Art. 21 Diritto di sepoltura in tombe privilegiate

Appositi quadri possono essere destinati a sepolture privilegiate.

Può essere oggetto di concessione il terreno per la costruzione della sepoltura o la tomba murata a terra.

Il diritto di concessione individuale ha la durata massima di anni 50 (cinquanta) a decorrere dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Non potrà essere dato in concessione un terreno o una tomba murata a terra a persona tuttora vivente.

Può essere eccezionalmente dato in concessione un terreno o una tomba murata a terra a persona vivente di età superiore a 75 anni.

Il concessionario può prenotare la sovrapposizione estendendo il diritto di sepoltura ad altri parenti ed affini.

I concessionari hanno l'obbligo di provvedere al completamento della sepoltura del tipo prescritto entro il perentorio termine di mesi sei dalla data della concessione.

E' consentito, previo pagamento della tariffa stabilita, il collocamento, nelle sepolture privilegiate già occupate da altra salma, di urne cinerarie o di cassetine/sacchetti contenenti i resti di eseguite estumulazioni/esumazioni, sempre che la sepoltura offra spazio sufficiente per collocarli.

Art. 22 Aree per cappelle private o tombe di famiglia

Il Comune può concedere aree per la costruzione di sepolture private secondo quanto indicato agli articoli dal n. 90 al n. 95 del citato DPR 285/1990.

Art. 23 Loculi provvisori

I cadaveri possono essere tumulati in loculi provvisori nei seguenti casi:

- a) quando il loculo designato, da occuparsi definitivamente, sia ancora in costruzione;
- b) quando il richiedente abbia già in corso la pratica per costruire una tomba di famiglia;
- c) quando la salma debba essere trasportata in altro cimitero;

d) quando l'occupazione sia richiesta per l'esecuzione di lavori alla tomba privata dove la salma deve avere definitiva tumulazione.

La tumulazione provvisoria ha la durata di anni 2 e comporta il pagamento delle spese inerenti la tumulazione.

Per la chiusura dei loculi provvisori non può essere autorizzata la posa in opera della lapide di chiusura fornita dall'Amministrazione comunale.

Art. 24 Esclusioni

Non possono essere fatte concessioni per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 25 Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo

Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune in relazione alle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Art. 26 Concessioni speciali gratuite

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemerienze, tale onoranza sia deliberata dal Consiglio comunale.

Art. 27 Rinuncia al diritto d'uso

E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso della concessione medesima. Il concessionario che ha rinunciato al diritto d'uso nei primi 10 anni di concessione, avrà diritto, per l'acquisto di un nuovo loculo ad un rimborso pari ad un decimo della somma pagata per ogni anno di mancata utilizzazione (somma pagata per l'acquisto/10 x anni

mancanti al raggiungimento del decimo anno). Se la rinuncia avverrà dopo dieci anni dalla data di concessione nulla sarà dovuto al concessionario, ed il loculo, ossarietto, sepoltura privilegiata ritorneranno a disposizione dell'ente e potranno essere di nuovo dati in concessione.

Le spese relative alla stipula del nuovo contratto restano a carico del concessionario.

Art. 28 Decadenza della concessione

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel precedente articolo quando:

- a) venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso alla sepoltura;
- c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) la sepoltura non venga utilizzata entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata fatta;
- e) la salma venga trasferita in altra sepoltura;
- f) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Il provvedimento di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto in quanto reperibili. In caso contrario la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di giorni 30.

Art. 29 Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti,

indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

Art. 30 Manutenzione sepolture private

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

In caso di inadempienza il Comune disporrà, con ordinanza e diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose.

Perdurando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla decadenza ai sensi del precedente articolo.

Art. 31 Revoca

E' facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal competente ufficio previo accertamento dei relativi presupposti e concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un'equivalente sepoltura, indicata dall'amministrazione, nell'ambito dello stesso cimitero.

L'amministrazione si farà carico delle spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa e dell'esecuzione di quanto sopra l'amministrazione dovrà dare notizia al concessionario.

Se irreperibile la comunicazione, con il giorno fissato per la traslazione della salma, sarà pubblicata all'albo comunale per sessanta giorni.

Nel giorno indicato la traslazione della salma avverrà anche in assenza del concessionario.

Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune.

Gli oggetti preziosi o di valore rinvenuti saranno restituiti ai familiari aventi diritto in ordine di successione ereditaria. Se tale diritto non viene accertato o in mancanza di eredi o di irreperibilità gli oggetti saranno alienati a favore del Comune.

Art. 32 Fascicoli delle concessioni cimiteriali

Per ogni concessione cimiteriale sarà istituito un fascicolo, tenuto dai SS.DD. nel quale si registreranno i dati relativi alla concessione, alla costruzione di opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni ed alle successioni.

Art. 33 Inumazioni in campo all'aperto

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

L'assegnazione dell'area avviene solo all'atto della richiesta di sepoltura.

Non vengono concesse aree a persone in vita.

Le aree per inumazione all'aperto sono concesse per un periodo di 10 anni, trascorso il quale il Comune può togliere i feretri.

I feretri inumati devono essere collocati direttamente a contatto col terreno. Non è consentito l'uso di casse di metallo od altro materiale non biodegradabile, fatta eccezione per i casi previsti dal comma 2 dell'art. 75 del vigente regolamento nazionale.

La disposizione delle fosse e la distanza l'una dall'altra sono indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

L'area destinata per la sepoltura nel campo all'aperto ha le seguenti dimensioni:

- larghezza cm. 150
- lunghezza cm. 250

Sulle aree concesse possono essere innalzati cippi, croci, e lapidi, a spese dei concessionari, nel rispetto delle dimensioni e materiali indicati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Per le concessioni rilasciate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, non è consentito l'uso di manufatti o lastre in posizione orizzontale che coprano la fossa e che compromettano il regolare processo di mineralizzazione, né pilastri o monumenti.

E' consentito recingere le fosse del campo comune con barriere di ferro, con cordature in cemento o in marmo, secondo il tipo approvato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti di loro proprietà.

Art. 34 Esumazioni ed estumulazioni

Per le esumazioni ed estumulazioni si intendono richiamati gli artt. dall'82 all'89 compresi del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.

Alla scadenza della concessione, l'Amministrazione provvede ad avvertire i familiari, se reperibili, o a far apporre cartelli di avvertimento nel riquadro o sulle singole sepolture.

Dopo tre mesi dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui sopra ed in mancanza di individuazione di familiari, l'Amministrazione, provvede all'esumazione od all'estumulazione.

I resti mortali o le ceneri vengono raccolti e racchiusi in apposita cassetta o sacchetto di plastica, sigillato ed etichettato.

Tale sacchetto o cassetta rimane a disposizione della famiglia per un mese.

Trascorso infruttuosamente tale termine i resti mortali o le ceneri sono posti definitivamente nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Nell'esecuzione delle operazioni di esumazione/estumulazione ordinarie dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative

indicate dal servizio di igiene pubblica della competente ASL per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali dei necrofori.

Nel caso in cui i resti mortali non siano perfettamente mineralizzati, sentito il parere del Medico del servizio di igiene pubblica della competente ASL ove presente durante le operazioni, salvo diversa ed espressa opinione contraria dei familiari, si provvederà ad inviarli al più vicino impianto di cremazione. Il confezionamento, il trasporto, l'incenerimento ed il trasporto delle ceneri dovranno essere eseguiti da personale specializzato ed autorizzato.

Nel caso di esumazioni/estumulazioni straordinarie è richiesta la presenza del medico dell'A.S.L.

Nel caso di esumazione/estumulazione ordinaria, tranne quelle relative a sepolture in cappelle private o a tombe di famiglia che rimangono a pagamento, le spese sono a carico dell'Amministrazione Comunale; nel caso di esumazione/estumulazione straordinaria (richiesta dai familiari), le spese sono a carico dei richiedenti stessi.

Gli oggetti di valore ed i ricordi personali rinvenuti durante le esumazioni ed estumulazioni, se richieste dai familiari, ove individuati, sono consegnati dal necroforo dopo regolare firma di ricevuta su apposito registro.

Gli oggetti ed i ricordi di cui sopra se non sono richiesti dai familiari seguono i resti del defunto nel caso di tumulazione in cellette ossario individuali oppure nel caso di dispersione dei resti nell'ossario comune, sono consegnati dal custode all'Amministrazione Comunale.

Per ottenere di recuperare gli oggetti preziosi od i ricordi delle salme che devono essere esumate od estumulate i familiari devono avvisare il custode del cimitero ed assistere alle operazioni.

L'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non richiesto dai familiari, costituisce, per il personale incaricato delle operazioni, grave mancanza perseguibile disciplinarmente e penalmente.

Art.35 Cremazioni e urne cinerarie

1. Previa domanda dell'interessato entro un anno dal decesso del congiunto, sarà oggetto di rimborso da parte del Comune il 50% della spesa sostenuta per l'incenerimento della salma presso l'impianto di cremazione, delle persone residenti alla data della morte nel Comune di Pomarance.
2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art.2 della Legge 30/03/2001 n.130.
3. Per le modalità di rilascio della suddetta autorizzazione si intendono interamente richiamate le disposizioni di cui all'art.3 della Legge 30/03/2001 n.130.
4. Dato atto della mancanza nei cimiteri di questo Comune di apposito edificio, così come stabilito nell'art.80 comma 3 del D.P.R. N.285/1990, le urne cinerarie potranno essere:
 1. inumate, qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano;
 2. tumulate in loculi già occupati da altra salma, previo pagamento della tariffa stabilita;
 3. tumulate, a seguito di concessione, negli ossarietti destinati al ricevimento dei resti mortali;
 4. tumulate negli ossarietti già occupati da altre urne o cassette, sempre che ci sia spazio sufficiente e previo pagamento della tariffa stabilita.

Art.36 Affidamento ceneri

Le ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti possono essere consegnate al soggetto affidatario con le modalità indicate nell'art.2 della Legge Regionale 31/05/2004 n.29.

L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile agli affidatari residenti nel Comune.

E' fatto divieto ad un singolo individuo/associazione/ente di prendere in affidamento più di tre urne contenenti ceneri di defunti.

In caso di rinuncia all'affido delle ceneri o di morte dell'affidatario, senza che sia possibile trasferire la titolarità dell'affido ad altra persona/associazione/ente, l'urna viene depositata al Cimitero e, qualora la famiglia non provveda ad alcuna delle destinazioni ammesse entro tre mesi dal deposito, le ceneri verranno destinate al cinerario comune.

Art.37 Dispersione ceneri

Le ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti possono essere disperse nei luoghi indicati nell'art.4 della Legge Regionale 31/05/2004 n.29 e cioè:

- a) nel cinerario comune di cui all'art.80 comma 6 del D.P.R. 285/1990 individuato in ogni cimitero del Comune e denominato "giardino dei ricordi";
- b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- e) nei fiumi;
- f) nelle aree naturali del Comune di Pomarance;
- g) in aree private.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art.3, comma 1, n.8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Nuovo codice della strada).

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile nei riguardi di coloro le cui ceneri vengano disperse nel Comune.

Per ottenere l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel Comune devono essere presentati i seguenti documenti:

- 1) domanda contenente i dati anagrafici e la residenza del richiedente e del defunto, l'indicazione se il defunto è da cremare, è stato cremato, quando e dove nonché il luogo di dispersione e le dichiarazioni:
 - dell'espressa volontà in tal senso del defunto (ove non si allega documento scritto);
 - che non sussistono impedimenti alla consegna per la dispersione, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- 2) documento, redatto nelle forme previste dalla legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri (nel caso sia disponibile)
- 3) autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art.3 comma 1 lettera d) della Legge 30/03/2001 n.130.

Art.38 Registro

A partire dall'anno 2012 è istituito il registro "AFFIDAMENTO E DISPERSIONE CENERI" nel quale si annotano:

- a) i dati anagrafici del defunto cremato e del richiedente la dispersione nonché il luogo di dispersione delle ceneri;
- b) i dati anagrafici del defunto cremato e dell'affidatario nonché il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
- c) la rinuncia all'affidamento ed il luogo di destinazione dell'urna cineraria.

Art.39 Imposta di bollo

Tutte le istanze, gli atti e i documenti previsti dal presente Regolamento nonché le relative autorizzazioni sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo.

TITOLO IV°

DISPOSIZIONI GENERALI E CONTRAVVENZIONI

Art. 40 Disposizioni generali

Per quanto non previste nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni del regolamento speciale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e successive modificazioni.

Art. 41 Contravvenzioni

I contravventori saranno puniti ai sensi degli artt. 344 e 358 del precitato T.U. delle Leggi Sanitarie, in quanto non costituiscono reati previsti e puniti dal vigente Codice Penale.

Per l'accertamento delle contravvenzioni si osserverà il procedimento stabilito dagli articoli 106 e seguenti del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 383/1934.

Art. 42 Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Verrà inoltre inserito da parte del Segretario Generale nella raccolta dei regolamenti comunali.